

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 31-03-2007, n. 1038

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

terza sezione

con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

Angelo Gabbricci Consigliere

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli articoli 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 378/07 proposto da A.N., rappresentato e difeso dagli avvocati Gioacchino Schenato e Ilaria Foletto con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR ai sensi dell'art. 35 del r.d. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria "ex lege" presso gli uffici della stessa in Piazza San Marco n. 63;

per l'annullamento

del provvedimento prot. cat. A. 12/2006/Imm. n. 429/2006, emesso il 17.10.2006 e notificato il 24.01.2007, con il quale il Questore di Vicenza ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato il 16.04.2004 e scaduto il 08.03.2006;

visto il ricorso, notificato il 14 febbraio 2007 e depositato in segreteria il 28 febbraio 2007, con i relativi allegati;

visto il controricorso dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione intimata, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

udito, nella camera di consiglio del 14 marzo 2007, fissata per l'esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), l'avv. Schenato per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Cardin per l'Amministrazione resistente;  
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

nel corso della camera di consiglio fissata nel giudizio in epigrafe il presidente del collegio ha comunicato alle parti presenti come, all'esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, in base a quanto dispongono gli articoli 21, comma 11 e 26, commi 4 e 5 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che le parti presenti non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza in forma abbreviata;

1.-premessò in fatto che con il decreto in epigrafe il Questore di Vicenza ha rigettato l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno presentata dal cittadino ghanese A.N. evidenziando:

-che in data 30.12.2004 lo straniero è stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Vicenza ad un anno e due mesi di reclusione per i reati di cui agli articoli 628 e 582 cod. pen. (reato commesso in Vicenza il 28.12.2004);

- che la condanna per i suddetti reati costituisce causa ostativa all'ingresso in Italia e alla permanenza sul territorio nazionale e che sono quindi venuti a mancare i requisiti per l'ingresso e per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale;

che a sostegno del ricorso è stato sottolineato in particolare:

-che dati i limiti della pena irrogata non si può far luogo all'applicazione "di pene accessorie" come sancito dall'art. 445 c. p. p.;

-che a seguito di espressa istanza di applicazione del beneficio dell'indulto la pena è stata dichiarata interamente condonata;

-che comunque il ricorrente non può essere dichiarato soggetto pericoloso dato che non ha subito altre condanne, è inserito socialmente e il reato commesso non appare grave;

-che la condanna pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere equiparata ad una vera e propria sentenza di condanna;

-che nel caso in esame difetta il requisito della flagranza di reato cosicché nel caso concreto non troverebbe applicazione il citato art. 4, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998;

che l'Avvocatura dello Stato ha succintamente controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

2.-considerato in diritto che il gravame è manifestamente infondato e va respinto;

che nella fattispecie si applica l'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b) della l. 30 luglio 2002, n. 189, il quale stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: "...che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite"; e che l'art. 5, comma 5 dello stesso decreto prevede che "il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e,

se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili";

che l'autorità emanante ha correttamente evidenziato nelle premesse del decreto impugnato che la condanna, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. è elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce del sopra trascritto art. 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, norma che pone sullo stesso piano l'ipotesi del rilascio e quella del rinnovo del permesso;

che l'autorità amministrativa è vincolata a rifiutare il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che risulti condannato, anche sulla base di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e seguenti c.p.p., per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. (cfr. Tar Veneto, sez. terza, sent. n. 1215 del 2004, n. 3914 del 2004 e n. 8 del 2007);

che dunque nella specie il provvedimento in epigrafe è conforme a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, modificato dalla legge n. 189 del 2002, in relazione all'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998;

che va aggiunto che il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno non è una pena accessoria, ma è un effetto puramente amministrativo che il Legislatore fa discendere dal fatto di avere riportato una condanna per talune categorie di reati (Tar Piemonte, II, sent. n. 3822 del 2006, Tar Campania, Napoli, IV, sent. n. 5479 del 2006 e n. 577 del 2007, Tar Emilia -Romagna, Parma, sent. n. 128 del 2006, Trga -Trento, sent. n. 25 del 2007, Tar Toscana, sent. n. 106 del 2007);

che il condono della pena a seguito della concessione del beneficio dell'indulto in base alla l. n. 241 del 2006 (peraltro intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento impugnato) è chiaramente irrilevante in quanto non incide sugli effetti amministrativi che la legge fa derivare dalla pronuncia di condanna;

che in conclusione il ricorso è infondato e va respinto ma che sussistono giusti motivi per compensare per la metà le spese e gli onorari del giudizio, mentre per la restante metà spese e onorari seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;  
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Spese compensate per metà.

Per la restante metà condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione dell'interno le spese di lite che si liquidano in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese e il residuo per diritti ed onorari, oltre a i.v.a. e a c.p.a. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 marzo 2007.